

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **481/1989** (ECLI:IT:COST:1989:481)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **GRECO**

Camera di Consiglio del **05/07/1989**; Decisione del **19/07/1989**

Deposito del **31/07/1989**; Pubblicazione in G. U. **16/08/1989**

Norme impugnate:

Massime: **13867**

Atti decisi:

N. 481

ORDINANZA 19-31 LUGLIO 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832 (Misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione), convertito nella legge 6 febbraio 1987, n. 15, promosso con ordinanza emessa il 23 gennaio 1989 dal Pretore di Scicli nel procedimento civile vertente tra Musso Antonio, quale procuratore di Penna Mariannina, e l'Azienda Siciliana Trasporti, iscritta al n. 117 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 1989 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Scicli, con ordinanza emessa in data 23 gennaio 1989 (R.O. n. 117 del 1989), nel procedimento vertente tra Musso Antonio quale procuratore generale di Penna Mariannina e l'Azienda Siciliana Trasporti, avente ad oggetto il pagamento di indennità di avviamento commerciale, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, decimo comma, del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1987, n. 15, sostitutivo dell'art. 69 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui prevede il diritto del conduttore all'indennità di avviamento commerciale per gli immobili destinati all'esercizio di un'attività che sia condotta dal locatario in regime di monopolio o concessione;

che, a parere del giudice remittente, risulterebbe violato l'art. 3 della Costituzione, in quanto il conduttore, attese le modalità dello svolgimento dell'attività nel locale de quo (regime di monopolio o di concessione), non può subire alcuna perdita dalla cessazione del contratto di locazione e il locatore non potrà conseguire alcun arricchimento non potendo esercitare la stessa attività nello stesso immobile;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nel giudizio in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la inammissibilità o la infondatezza della questione;

Considerato che il legislatore ha inteso compensare, con una speciale indennità, il conduttore che rilascia l'immobile da lui condotto in locazione della perdita che subisce per la cessazione dell'avviamento commerciale che a lui fa capo mentre nel contempo il locatore realizza un arricchimento per effetto dell'incremento del valore incorporatosi nell'immobile per l'attività svolta dal conduttore;

che lo stesso legislatore ha tenuto presente la situazione che normalmente si verifica per le locazioni di immobili destinati a uso diverso da abitazione (commerciale) senza che in concreto sia possibile distinguere tra attività ed attività mentre ha considerato l'avviamento oggettivamente come fenomeno che accede all'impresa esercitata, di qualunque tipo e specie sia, e inerisce soprattutto all'immobile che ne costituisce elemento fondamentale;

che la scelta del legislatore non è censurabile nel giudizio di legittimità costituzionale se non sia affetta da palese irrazionalità che nella fattispecie non sussiste;

che, pertanto, la questione sollevata è manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832 (Misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione), convertito nella legge 6 febbraio 1987, n. 15, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Scicli con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.